Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 202 del 30 agosto 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 agosto 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 65

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita. (Decreti ministeriali 17 luglio 1989).

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Alleanza assicurazioni società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1988 della Alleanza assicurazioni società per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 22 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3310

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda pervenuta in data 3 gennaio 1989 della Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Allianz Pace assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3311

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Allsecures vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Allsecures vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con contraassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3312

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a., - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 14 giugno 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 14 giugno 1988, presentati dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico; senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3313

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Assicurazioni generali società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Assicurazioni generali società per azioni, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Assicurazioni generali società per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Assicurazioni Generali società per azioni, con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3314

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino;

Vista la domanda in data 29 dicembre 1988 della Augusta vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3315

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Aurora assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3316

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Ausonia vita S.p.a. di assicurazioni, in Rozzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Ausonia vita S.p.a. di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano);

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della Ausonia vita S.p.a. di assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Ausonia vita S.p.a. di assicurazioni, con sede in Rozzano (Milano);

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3317

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Banca nazionale delle comunicazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell' assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3318

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Bernese vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Vita domani S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma;

Vista la lettera in data 20 luglio 1988 con la quale la Bernese vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione ha deliberato nella seduta del 9 giugno 1988 il cambiamento della denominazione sociale da Vita domani S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Bernese Vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a.;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1988 della Bernese vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati alla Vita domani S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Bernese vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Roma, già Vita domani S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3319

— 18 —

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna;

Viste le domande in data 5 gennaio e 31 marzo 1989 della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelle approvate con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 12 aprile 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna:

1) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) art. 7 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3320

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice prev. I.A.A.C. S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Compagnia assicuratrice prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna;

Viste le domande in data 5 gennaio e 31 marzo 1989 della Compagnia assicuratrice prev. I.A.A.C. S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelle approvate con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 12 aprile 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988, presentati dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna:

1) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) art. 7 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3321

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna;

Viste le domande in data 5 gennaio e 31 marzo 1989 della Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelle approvate con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 12 aprile 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelle approvate con il decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentate dalla Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna:

1) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) art. 7 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3322

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Milano assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3323

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Compagnia tirrena di assicurazioni società per azioni, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Compagnia Tirrena di assicurazioni società per azioni, con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3324

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazioni società per azioni - C.R.A., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Compagnie riunite di assicurazione società per azioni - C.R.A., con sede in Torino;

Vista la domanda in data 29 dicembre 1988 della Compagnie riunite di assicurazioni società per azioni - C.R.A., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Compagnie riunite di assicurazione Società per azioni - C.R.A., con sede in Torino:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: Battaglia

89A3325

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento;

Vista la domanda in data 29 dicembre 1988 della Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Edera vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Trento:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3326

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1988 della F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3327

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Fideuram vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza e di coefficienti di riscatto da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 3 maggio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi coeffi-

cienti di riscatto e le condizioni speciali di polizza da applicare alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa n. 500: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%);

2) tariffa n. 502: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%);

3) tariffa n. 504: assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%);

4) tariffa n. 506: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%);

5) tariffa n. 701: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione;

6) tariffa n. 702: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza controassicurazione;

7) tariffa n. 703: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione;

8) tariffa n. 704: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, senza controassicurazione;

9) coefficienti di riscatto della rendita vitalizia assicurata al termine del differimento da applicare alle tariffe n. 701, n. 702, n. 703 e n. 704 di cui ai precedenti punti;

10) coefficienti di calcolo della nuova rendita a seguito della rinuncia al riscatto, da applicare alle tariffe n. 701, n. 702, n. 703 e n. 704 di cui ai precedenti punti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3328

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 de La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3329

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 de La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3330

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Helvetia - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3331

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Intercontinentale assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3332

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3333

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Italia assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Genova:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3334

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Italiana incendio vita e rischi diversi società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Italiana incendio vita e rischi diversi società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Italiana incendio vita e rischi diversi società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

prémio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Italiana incendio vita e rischi diversi società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3335

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate le tariffe di assicurazione per il caso vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma;

Vista la domanda in data 27 settembre 1988 e le successive integrazioni in data 30 dicembre 1988 e 5 gennaio 1989, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 13 aprile 1989, n. 921281 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di tipo «A» e «B» in forma mista e vita intera, regolanti le riduzioni di premio in funzione della massa premi della collettiva;

2) condizioni integrative di polizza regolanti l'attribuzione di prestazioni aggiuntive nei contratti della serie «Fondo INA». stipulati in forma collettiva relativamente alle tariffe 3/FP, 3/FC, 3-u/FP, 5-u/FP, 2/FP, 2/FC, 2-u/FP, 9/FP, 9/FC, 9-u/FP, 10/FP, autorizzate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

3) condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto nel corso del differimento per le tariffe di rendita vitalizia differita con o senza controassicurazione, a premio annuo ed unico, per testa assicurata maschile o femminile, da applicare ai contratti individuali e collettivi - tariffe 9/N, 9/S, 9/R, 9-u/N, 9-u/S, 9-u/R, 9/C, 8/N, 8/S, 8/R, 8/C, 8-u/S, 8-u/N, 8-u/R della serie «Moneta forte» e 9/FP, 9/FC e 9-u/FP della serie «Fondo INA», autorizzate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

4) assicurazione di rendita certa per cinque anni e successivamente vitalizia per testa assicurata di sesso maschile o femminile (tariffa 10/S(5) - tasso 0%; tariffa 10/N(5) - tasso 3%; tariffa 10/R(5) - tasso 4%) da utilizzare per contratti individuali della serie «Moneta Forte» e tariffa 10/FP(5) - tasso 0% da utilizzare per contratti individuali della serie «Fondo INA»;

5) assicurazione di rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia per testa assicurata di sesso maschile o femminile (tariffa 10/S(10) - tasso 0%; tariffa 10/N(10) - tasso 3% e tariffa 10/R(10) - tasso 4%) da utilizzare per contratti individuali della serie «Moneta Forte» e tariffa 10/FP(10) - tasso 0% da utilizzare per contratti individuali della serie «Fondo INA»;

6) assicurazione di rendita vitalizia immediata per testa assicurata di sesso maschile o femminile (tariffa 10/S(coll.) - tasso 0%; tariffa 10/N(coll.) - tasso 3%; tariffa 10/R(coll.) - tasso 4%) da utilizzare per contratti collettivi della serie «Moneta Forte» e tariffa 10/FP(coll.) - tasso 0%, da utilizzare per contratti collettivi della serie «Fondo INA»;

7) assicurazione di rendita vitalizia certa per cinque anni e successivamente vitalizia per testa assicurata di sesso maschile o femminile (tariffa 10/S(coll.) - tasso 0%) da utilizzare per contratti collettivi della serie «Moneta Forte» e tariffa 10/FP(coll.) - tasso 0% da utilizzare per contratti collettivi della serie «Fondo INA»;

8) assicurazione di rendita vitalizia certa per dieci anni e successivamente vitalizia per testa assicurata di sesso maschile o femminile (tariffa 10/S(coll.) - tasso 0%; tariffa 10/N(coll.) - tasso 3%; tariffa 10/R (10) (coll.) - tasso 4%) da utilizzare per contratti collettivi della serie «Moneta Forte» e tariffa 10/FP (10) (coll.) - tasso 0% da utilizzare per contratti collettivi della serie «Fondo INA»;

9) condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto al termine del differimento per le tariffe di rendita vitalizia differita, con o senza controassicurazione, a premio annuo o unico, per testa assicurata maschile o femminile, da applicare a contratti collettivi con durata del differimento inferiore ai cinque anni - tariffe 9/N, 9/S, 9/R, 9/C, 9-u/N, 9-u/S, 9-u/C, 8/N, 8/S, 8/R, 8/C, 8-u/S, 8-u/N, 8-u/R della serie «Moneta Forte» e 9/FP, 9/FC e 9-u/FP della serie «Fondo INA», autorizzate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3336

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%; sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3337

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Lavoro & Sicurtà S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3338

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 15 luglio 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 15 luglio 1988, presentati dalla Lavoro vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3339

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 de L'Italica-Dival vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da L'Italica-Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3340

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Lloyd Adriatico S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3341

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Maa vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Maa vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 29 dicembre 1988 della Maa vita assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 28 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Maa vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a. premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3342

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Mediolanum vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3343

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Mare vita assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 27 dicembre 1988, presentati dalla Mare vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3344

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Meie vita società di assicurazioni per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Meie vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Meie vita società di assicurazioni per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Meie vita società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3345

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della MGF vita Italia S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3346

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Segrate (Milano);

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 de La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da La Minerva vita e rami diversi società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Segrate (Milano):

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3347

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 de La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione S.p.a., con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3348

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazione S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazione S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazione S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 16 maggio 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 16 maggio 1988, presentati dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazione S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3349

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Norditalia vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3350

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 29 dicembre 1988 della Norimberga Maeci vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3351

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Phenix-Soleil vita S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della Phenix-Soleil vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Phenix-Soleil vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3352

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da La Piemontese vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da La Piemontese vita S.p.a., con sede in Torino;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 de La Piemontese vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da La Piemontese vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3353

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Polaris vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 28 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3354

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 de La Previdente assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3355

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Prudential vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Prudential vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 23 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 23 aprile 1988, presentati dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3356

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Riunione Adriatica di sicurtà società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Riunione Adriatica di sicurtà società per azioni, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Riunione Adriatica di sicurtà società per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Riunione Adriatica di sicurtà società per azioni, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3357

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 28 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3358

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Sara vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma;

Viste le domande in data 9 giugno 1988 e 31 dicembre 1988 della Sara vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 nonché l'annullamento di una tariffa di opzione approvata con il medesimo decreto;

Viste le lettere in data 14 novembre 1988 e 24 marzo 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Art. 2.

La tariffa di opzione di seguito descritta approvata all'art. 1, punto 25) del decreto ministeriale del 28 aprile 1988, deve intendersi annullata, secondo quanto richiesto dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma:

tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo del pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3% e 4%).

In deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del succitato decreto ministeriale, la società potrà applicare l'analoga tariffa di opzione già approvata con decreto ministeriale del 13 luglio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3359

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Savoia vita S.p.a., di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 29 dicembre 1988 della Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza, regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%; sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3360

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Siat vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della Siat vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 15 settembre 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 15 settembre 1988, presentati dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3361

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Intesa - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la lettera in data 27 settembre 1988 con la quale la Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione ha deliberato nella seduta del 16 settembre 1988 il cambiamento della denominazione sociale da Intesa - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a.;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a.; intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelle approvate con il citato decreto ministeriale in data 4 agosto 1988 alla Intesa - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a.;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza, regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 4 agosto 1988, presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., già Intesa - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a.:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3362

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1988 della Società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 22 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Società Cattolica di assicurazione - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3363

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Società Reale Mutua di assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 22 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3364

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Toro assicurazioni società per azioni, con sede in Torino;

Vista la domanda in data 30 dicembre 1988 della Toro assicurazioni società per azioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Toro assicurazioni società per azioni, con sede in Torino:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3365

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3366

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Universo vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Universo vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Universo vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3367

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Veneta vita S.p.a., in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 della Veneta vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Veneta vita S.p.a., con sede in Padova:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3368

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., in Mestre.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Mestre (Venezia);

Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 de La Venezia assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 23 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati da La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Mestre:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3369

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della Vittoria assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3370

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille vie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille vie, con sede in Milano;

Vista la domanda in data 16 gennaio 1989 della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille vie, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 22 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille vie, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3371

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft società anonima, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft società anonima, con sede in Milano:

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della società Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft società anonima, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft società anonima, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3372

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia de L'Union des Assurances de Paris vie società anonima di assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società L'Union des Assurances de Paris vie società anonima di assicurazioni, con sede in Genova;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della società L'Union des Assurances de Paris vie società anonima di assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della società L'Union des Assurances de Paris vie società anonima di assicurazioni, con sede in Genova:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3373

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita s.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita s.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita s.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita s.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3374

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur società di assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano;

Viste le domande in data 22 e 28 dicembre 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur società di assicurazione sulla vita, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto ministeriale in data 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 22 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Winterthur società di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3375

DECRETO 17 luglio 1989.

Approvazione di tassi di premio e nuove condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie s.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1988 con il quale sono state approvate nuove tariffe di assicurazione per il caso di vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie s.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della società Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie s.a., intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio e di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione di quelli già approvati con il citato decreto ministeriale in data 10 settembre 1988;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di

premio nonché le condizioni speciali di polizza regolanti il calcolo del valore di riscatto e la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento, da applicare ad alcune tariffe di assicurazione per il caso di vita in vigore, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale del 10 settembre 1988, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Euravie - Compagnie Européenne d'Assurance sur la vie s.a., con sede in Milano:

1) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

2) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 e 85 anni);

3) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 0%, sesso femminile, età a scadenza 62 anni);

4) tassi di premio di tariffa delle assicurazioni di rendita vitalizia differita a premio unico, senza o con controassicurazione (tasso tecnico 3%, sesso femminile, età a scadenza 67 o 85 anni);

5) art. 2 - condizioni speciali di polizza regolanti la determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'assicurato nel corso del differimento per assicurazioni di capitale differito e di rendita vitalizia differita, entrambe con controassicurazione, a premio annuo o unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) art. 3 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) art. 4 - condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto nel corso del differimento per assicurazioni di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3376

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651374) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spavonta, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria *ITALO SVEVO*
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. *MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma*
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	295.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*